

Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci 29 gennaio 2017



Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Sede Sociale e
Direzione Generale
80059 Torre del Greco (Na)
Palazzo Vallelonga
C.so Vittorio Emanuele, 92/100
Tel. 0813581111 – fax 0818491487
www.bcp.it – email info@bcp.it



CAPO PRIMO

Candidature per le nomine alle cariche sociali

Articolo 1

Il limite di età per la candidatura alla carica di amministratore è fissato in anni 75.

Possono candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto alla data di presentazione delle candidature e comunque fino alla scadenza dell'esercizio in cui si è tenuta l'Assemblea per la nomina degli organi, non abbiano raggiunto il 75° anno di età.

Gli Amministratori e i Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati salva la possibilità di prorogare per un ulteriore mandato tale limite per gli amministratori che, alla scadenza del quarto mandato, rivestono la carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo l'approvazione della presente modifica del Regolamento, le norme in esso contenute si applicheranno a partire dalla prima Assemblea che nominerà i nuovi organi sociali sulla base dell'ultimo testo statutario approvato. Il numero massimo dei mandati sarà quindi computato *ex novo* – previa cessazione dell'organo amministrativo in carica - a partire dalla data di introduzione del relativo limite.

CAPO PRIMO

Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Articolo 2

Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci.

In entrambi i casi le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.

Al momento della presentazione della lista, i Soci sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

Per la nomina dei Consiglieri, le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Le liste devono essere composte in modo da assicurare la partecipazione del genere meno rappresentato nella composizione del Consiglio di Amministrazione risultante dall'esito del voto, secondo i principi stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente e dallo Statuto.

Ciascuna lista deve comprendere almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato e almeno due candidati in possesso del requisito di indipendenza, che dovranno essere tutti collocati entro i primi otto sui nove posti dell'ordine progressivo. I candidati in possesso del requisito di indipendenza dovranno essere specificamente indicati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione.

Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento,



unitamente alle liste devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- il curriculum professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno di essi risulta adeguato;
- le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Banca, compresi, se del caso, quelli d'indipendenza ai sensi di legge e di statuto.

La verifica dei requisiti necessari alla corretta costituzione delle liste ed una analisi formale della documentazione relativa ai singoli candidati viene effettuata dalla Segreteria Affari Generali, che comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento della candidatura. In tal caso saranno concessi ulteriori tre giorni al singolo candidato per poter produrre quanto richiesto.

La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.

In caso di esclusione di uno o più candidati dalla lista, saranno concessi ulteriori tre giorni per l'individuazione di nuovi candidati al termine dei quali dovrà essere completata la consegna di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, con la riacquisizione per il nuovo candidato delle sottoscrizioni da parte dei soci.

Completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.

CAPO PRIMO

Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale

Articolo 3

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.

Al momento della presentazione della lista, i Soci sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alle liste.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero componenti dell'organo da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.



Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione.

Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, unitamente alle liste devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco.

La verifica dei requisiti necessari alla corretta costituzione delle liste ed una analisi formale della documentazione relativa ai singoli candidati viene effettuata dalla Segreteria Affari Generali, che comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento della candidatura. In tal caso saranno concessi ulteriori tre giorni al singolo candidato per poter produrre quanto richiesto.

La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.

In caso di esclusione di uno o più candidati dalla lista, saranno concessi ulteriori tre giorni per l'individuazione di nuovi candidati al termine dei quali dovrà essere completata la consegna di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, con la riacquisizione per il nuovo candidato delle sottoscrizioni da parte dei soci.

Completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.

CAPO SECONDO

Modalità di votazione

Articolo 4

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari e da lettura dei nominativi che risultano regolarmente candidati.

Nel caso di deleghe di voto, il socio delegante dovrà indicare il nome del delegato e apporre la propria firma sulla sezione del biglietto di ammissione dedicata alla delega alla presenza del dipendente della Banca all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione che procederà all'autenticazione della firma.

La delega potrà altresì essere conferita attraverso la firma di apposito modulo di delega sottoscritto dal delegante riportante l'indicazione ed i dati generici sia del delegato che del delegante ed accompagnato dalla copia del documento di identità in corso di validità di quest'ultimo.

La firma del socio delegante potrà altresì essere autenticata ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere in modo palese per alzata di mano o alzata e seduta con prova e controprova. Ai fini di questo computo, i voti si distinguono in favorevoli e



contrari, a nulla rilevando le astensioni. I Soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o un voto contrario ovvero si sono astenuti devono far registrare il proprio nominativo a cura del Segretario dell'Assemblea presentando il biglietto di ammissione ed un documento di identificazione.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto i soci intervenuti all'Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate .

Sono previste schede separate rispettivamente per la nomina degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.

Ogni socio può votare utilizzando il numero di schede di votazione corrispondente ai diritti a lui assegnati, anche per delega o per rappresentanza.

Il voto viene esercitato indicando la lista prescelta.

Le schede di votazione sono predisposte dalla Banca, secondo un modello uniforme. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le schede dovranno essere depositate nelle urne appositamente predisposte, rispettivamente, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

CAPO SECONDO

Elezione degli Amministratori

Articolo 5

Dalla lista che ottiene in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, almeno otto membri del Consiglio di Amministrazione.

Dalla lista che, pur non risultando vincente, ottiene in Assemblea almeno il 20 per cento dei voti è espresso un amministratore, ossia il candidato indicato al primo posto.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari al 20 per cento.

Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista il cui primo candidato risulti essere il più anziano di età.

Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti un numero sufficiente di Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsto dalle vigenti disposizioni di leggi o a norma di Statuto, l'amministratore contraddistinto dal numero progressivo più alto nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista avente i requisiti richiesti. Tale procedura, ove occorra, sarà ripetuta fino al completamento dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere.

Qualora il numero dei Consiglieri del genere meno rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge o a norma di Statuto, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato tratto dalla medesima lista dell'escluso.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista.

Concluse le votazioni, il Presidente sospende i lavori assembleari e decreta l'avvio alle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede.



CAPO SECONDO

Elezioni dei Sindaci

Articolo 6

All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati nella sezione della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco Supplente; al primo dei Sindaci effettivi nominati in questa lista spetta la presidenza del Collegio Sindacale.
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari ad almeno il 20% sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono elencati nella sezione della lista, un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista il cui primo candidato a Sindaco effettivo risulti essere il più anziano di età.

Qualora sia stata presentata una sola lista, ovvero se nessun'altra lista ha raggiunto il 20% dei voti, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti. La presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista stessa.

Concluse le votazioni, il Presidente sospende i lavori assembleari e decreta l'avvio alle operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede.

CAPO SECONDO

Proclamazione degli eletti

Articolo 7

Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni viene effettuato lo scrutinio, si redige il relativo verbale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento assembleare.

Esaurito lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario, dichiara all'Assemblea i risultati della votazione e procede alla proclamazione degli eletti.

CAPO TERZO

Limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori

Articolo 8

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che può essere assunto da un amministratore della Società.

Articolo 9

Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di tre incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di cinque incarichi di amministratore o sindaco in altre società.



Articolo 10

Ai fini del cumulo degli incarichi, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative, sono considerate le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle aventi un patrimonio netto superiore a € 50 milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati, ai fini del presente Regolamento, quale unico incarico.

Articolo 11

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui all'art. 5.

In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente, dalla Società, l'Amministratore esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori, su richiesta della Segreteria Generale della Società, comunicheranno annualmente, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio, le cariche ricoperte e le eventuali modificazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione o comunque alle risultanze in possesso della Società.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento da parte degli Amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio.

Articolo 12

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.